

comportato — come dicevo — ulteriori spese per 5,5 milioni di euro. Pertanto, in questo momento abbiamo delle difficoltà e bisognerà ritoccare le cifre».

I rifiuti speciali in uscita dagli impianti Stir vengono smaltiti come segue:

la frazione secca viene smaltita fino alla possibilità di conferimento nel termovalorizzatore di Acerra, oppure presso altri impianti, tra i quali il termovalorizzatore di Trieste;

la frazione umida viene inviata presso i siti di discarica fuori regione.

A seguito di specifica domanda, il dottor Perillo ha dichiarato che le aziende che gestiscono queste ultime discariche sono quasi tutte pubbliche, sono state selezionate con avviso ad evidenza pubblica, e la selezione è avvenuta in base al prezzo, ai quantitativi disponibili e alla tipologia dell'azienda.

In merito alle procedure seguite per l'individuazione delle imprese contraenti, il dottor Roveda ha precisato che sono state messe in atto le procedure di urgenza per le gravissime criticità registrate nel periodo di riferimento. È stata però di recente bandita una gara pubblica su scala europea per i trasporti su gomma.

La Commissione, nell'esaminare i contratti, ha notato come più volte i trasporti siano affidati ad imprese con sedi distanti dal luogo di prelievo e destinazione dei rifiuti, ovvero siano affidati ad imprese da individuarsi ad opera della parte contraente e, solo successivamente, comunicate alla committente.

Si tratta di un argomento particolarmente sensibile, in quanto il settore dei trasporti risulta essere uno di quelli maggiormente condizionati dalla criminalità organizzata.

Altro argomento affrontato è quello relativo all'individuazione di ulteriori siti in ambito provinciale per lo smaltimento dei rifiuti in ossequio al principio comunitario della « prossimità ».

Permane il problema legato alle resistenze locali, sicché i siti non stati ancora individuati dagli organi competenti.

Ciò che emerge nettamente sia dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Sapna e sia dalla documentazione prodotta è che, ad oggi, le soluzioni al problema dei rifiuti non sono state trovate né risulta che siano state programmate e utilmente avviate attività di pianificazione di medio o lungo periodo. I contratti che di seguito verranno esaminati (ma la Commissione ha richiesto anche la trasmissione degli ulteriori contratti nel frattempo stipulati) rappresentano esattamente il quadro della situazione, costituendo ciascuno di essi una soluzione temporanea e parziale allo smaltimento, e tuttavia si tratta di contratti che sono stati stipulati dalla fine dell'anno 2010 fino a tutto l'anno 2011.

Le soluzioni « temporanee » si sono protratte per oltre un anno.

È importante esaminare i contratti della Sapna che hanno spiegato i loro effetti all'interno della regione Puglia.

CAPITOLO IV – RIFIUTI CONFERITI IN PUGLIA

Par. 1) Contratto 00-312-2011 stipulato il 20 maggio 2011 tra la SAPNA e la società D'Angelo Vincenzo s.r.l.;

Par. 2) Contratto n.00-034-2011, stipulato in data 01/02/2011 tra la Sapna e il consorzio CITE con sede in Salerno;

Par. 3) Contratto n. 591/2011 stipulato in data 07/09/2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice n. 1 al contratto 034/2011 »;

Par. 4) Contratto n. 808/2011 stipulato in data 15 novembre 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice n. 2 al contratto n. 034/2011 ».

Premessa

I rapporti tra la regione Campania e la regione Puglia sono oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, in quanto le caratteristiche territoriali e geografiche della regione Puglia la rendono particolarmente esposta alle infiltrazioni della criminalità organizzata campana e delle regioni vicine rispetto al traffico illecito di rifiuti.

Numerose indagini svolte in diverse procure della Repubblica hanno dimostrato come la Puglia, in qualche modo, rappresenti oggi uno dei siti di destinazione privilegiati dei rifiuti prodotti nelle varie regioni d'Italia ed oggetto di traffici illeciti.

Sono stati quindi acquisiti ed esaminati i contratti stipulati tra la società SAPNA Spa e le società che hanno conferito i rifiuti in discariche pugliesi.

L'attenzione è determinata anche dal fatto che i contraenti sono stati individuati attraverso il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 57, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 163 del 2006 in considerazione della particolare fase di criticità nella gestione e smaltimento dei rifiuti (così come peraltro accaduto anche riguardo agli altri contraenti).

Uno dei contratti di trasporto e smaltimento è stato stipulato dalla Sapna con l'Ati costituita dalle società siciliane D'Angelo Vincenzo Srl e Profineco Spa che si sono quindi occupate del trasporto e dello smaltimento di 10.000 tonnellate di rifiuti provenienti dagli stir della provincia di Napoli.

Con riferimento al predetto contratto del 20 maggio 2011 si impongono alcune considerazioni:

per effettuare il prelievo, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti campani presso la discarica Italcave è stata scelta un'impresa siciliana;

dal prospetto riepilogativo risulta che sono state smaltite presso la discarica Italcave di Taranto 10.000 tonnellate di rifiuti cod. 19.12.12. al prezzo di 160 euro a tonnellata onnicomprensivo, fisso e invariabile, senza specificazione delle voci di dettaglio;

nel contratto è riconosciuta all'impresa la facoltà di individuare, previa comunicazione al committente, ulteriori siti di trattamento e smaltimento dei rifiuti autorizzati in territorio nazionale e/o comunitario. Non è chiaro se questa facoltà sia stata esercitata ed in che termini;

nella parte del contratto relativa alle modalità di svolgimento del servizio, viene precisato che il trasporto avverrà con mezzi propri dell'Ati e/o, per conto dell'impresa stessa, da altre ditte di trasportatori muniti di tutti i requisiti di legge (i cui dati dovranno essere comunicati alla committente). Non è chiaro se siano state indicate ulteriori ditte di trasporto dall'impresa contraente. Se così fosse quali criteri sono stati adottati? Come sono state computate le spese di trasporto e come sono stati pagati i trasportatori?;

i pagamenti vengono effettuati su conto intestato all'impresa; l'operatore abilitato dall'Ati ad operare suo conto è D'Angelo Vincenzo;

D'Angelo Vincenzo di recente è stato attinto da una misura cautelare in carcere nell'ambito dell'indagine cosiddetta « Gold Plastic », procedimento n. 3039/2011 R.G.N.R. procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce. In particolare, nei suoi confronti è stato contestato il reato di traffico illecito di rifiuti *ex* articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per avere, in concorso con altri, e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceduto ed esportato, attraverso il porto di Palermo ed a mezzo di un *container*, complessivi 39.860 chilogrammi di rifiuti speciali costituiti da gomma e pneumatici fuori uso inviati in Corea ad operazioni di recupero energetico R1 presso un cementificio coreano, in violazione degli articoli 2, punto 35, lettera e), nonché 38, comma 6, del regolamento CE n. 1013/2006 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero. Il tutto attraverso la falsa indicazione, nella documentazione doganale e di trasporto, di un fittizio impianto di recupero denominato Jwasan (Corea del Sud) per un illecito giro d'affari di euro di cui euro 1.514,68 costituente ingiusto profitto derivante dal mancato accollo dei costi dovuti ordinariamente per il recupero dei rifiuti presso siti italiani all'uopo autorizzati;

sono stati inoltre contestati i connessi reati di falso in atto pubblico;

si tratta dell'unico contratto di trasporto e smaltimento, tra quelli prodotti dalla Sapna, stipulato con l'Ati Profineco-D'Angelo in relazione allo smaltimento di rifiuti in Puglia (negli altri casi la Sapna si è avvalsa del consorzio Cite);

una parte dei rifiuti viene smaltita presso la discarica Italcave di Taranto, mentre altra parte destinata al recupero viene smaltita in provincia di Avellino.

Gli altri contratti che hanno riguardato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli Stir della provincia di Napoli sono stati stipulati dalla Sapna con il consorzio CITE, ed hanno riguardato sia lo smaltimento che il trasporto.

Nel contratto n. 808 (stipulato con affidamento diretto) è previsto inoltre che il consorzio Cite possa essere incaricato di prelevare i rifiuti presso i siti di stoccaggio provvisori autorizzati con ordinanze contingibili ed urgenti del presidente della provincia di Napoli e del sindaco di Napoli.

Appare opportuno esaminare i singoli contratti acquisiti in copia in modo da potere poi elaborare una valutazione di sintesi degli stessi. Per ciascun contratto vengono indicate:

- le parti contraenti;
- il procedimento seguito;
- l'oggetto del contratto;
- le modalità di esecuzione;
- corrispettivo;
- possibilità di subappalto

Par. 1) Contratto 00-312-2011 stipulato il 20 maggio 2011 tra la Sapna e la società D'Angelo Vincenzo s.r.l.
(smaltimento e trasporto di 10.000 tonnellate di rifiuti)

Parti contraenti:

Stipulato tra la Sapna e la società D'Angelo Vincenzo Srl, con sede in Alcamo (Trapani), mandataria dell'Ati costituita dalla D'Angelo Vincenzo Srl e la Profineco Spa, con sede in Palermo. Destinazione Italcave, discarica sita in provincia di Taranto.

Si tratta di un contratto avente ad oggetto il trasporto e lo smaltimento di 10.000 tonnellate di rifiuti, destinati, per la parte recuperabile, presso la piattaforma di lavorazione e separazione a recupero « Dentice Pantaleone » e, successivamente, per la frazione non recuperabile, alla discarica autorizzata Italcave sita in Taranto.

Procedimento seguito:

si è attivata la procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo, 57, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006 in considerazione dell'attuale fase di criticità della gestione e dello smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli « e, in particolare, dell'urgenza di smaltire la frazione secca tritovagliata prodotta dagli impianti STIR di Giugliano e Tufino non smaltibile presso l'impianto di termovalorizzazione di Acerra in quanto risultante eccedente le quantità ordinarie a causa della ridotta funzionalità da tre a due linee di combustione del predetto impianto ».

La scelta dell'Ati suindicata quale contraente è stata effettuata a seguito di un avviso pubblico di manifestazione di interesse emesso dalla Sapna il 17 novembre 2010, per procedere all'individuazione di « Operatori economici disponibili a fornire di solo trasporto, trasporto e conferimento, trattamento e/o recupero e/o smaltimento in ambito nazionale di frazione umida stoccata presso gli impianti Stir di Giugliano e Tufino ».

Il rapporto si è svolto secondo le modalità di seguito indicate, sulla base del richiamo del comma 2 dell'articolo 11 del dpr 3 giugno 1998, n. 252 (che consente alle amministrazioni, in casi di urgenza, di procedere anche in assenza delle informazioni del prefetto, salvo la successiva eventuale risoluzione del contratto in caso di informative di segno negativo):

« in fase di trattativa le parti sottoscrivevano la lettera d'intenti prot. SAPNA/2011/759 del 22 aprile 2011 per il conferimento presso la ditta « Dentice Pantaleone » impianto di Montefredane (Avellino), Via Nazionale n. 124 di rifiuto identificato come frazione secca tritovagliata CER 19.12.12 proveniente dagli impianti Stir di Tufino e Giugliano, per il trattamento a recupero e successivo smaltimento della parte non recuperabile presso la discarica Italcave di Taranto per quantità iniziali di circa 1.500 tonnellate, con riserva di sottoscrizione di formale atto negoziale;

il committente, non avendo a disposizione tempi tecnici adeguati per l'espletamento di apposita procedura concorsuale destinata ad individuare un nuovo soggetto cui affidare il servizio oggetto del citato contratto di appalto ha chiesto all'Ati la disponibilità della medesima a prorogarne la durata fino all'esaurimento delle quantità incrementali previste, ricevendone piena conferma;

successivamente con prot. SAPNA/2011/841 del 6 maggio 2011, viste le ulteriori inderogabili necessità, le parti sottoscrivevano una integrazione alla precedente lettera d'intenti per il conferimento di ulteriori 2.000 tonnellate;

le parti hanno raggiunto intese di reciproca soddisfazione;

il comma 2 dell'articolo 11 del dpr 3 giugno 1998, n. 252, stabilisce, nei casi di urgenza, che le amministrazioni, anche immediatamente dopo la richiesta procedano anche in assenza delle informazioni del prefetto, salvo condizione risolutiva dell'atto negoziale ».

Oggetto del contratto:

esecuzione del servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero della parte recuperabile e smaltimento della parte non recuperabile di circa 10.000 tonnellate di rifiuto codice CER 19.12.12.

Modalità di esecuzione:

a) il carico dei rifiuti presso gli impianti Stir sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa avverrà ad onere e spese della committente;

b) la frequenza di carico e/o smaltimento sarà definita di volta in volta dal committente secondo propria programmazione e non dovrà essere inferiore alle 300 ton/giorno e sarà effettuata a mezzo di trasporto su gomma per il tramite di mezzi propri dell'Ati e/o, per conto dell'impresa stessa, da altre ditte di trasportatori muniti di tutti i requisiti di legge, ed i cui dati saranno preventivamente comunicati alla committente a partire dall'impianto Stir di produzione fino alla

piattaforma di lavorazione e separazione a recupero « Dentice Pantaleone » ubicata in Montefredane (Avellino) in Via Nazionale, 124 e successivamente, per la frazione non recuperabile, alla discarica autorizzata Italcave sita in Taranto;

d) resta salva la facoltà per l'impresa, previa comunicazione alla committente, di individuare altri siti di trattamento e smaltimento del rifiuto autorizzati in territorio nazionale e/o comunitario.

Durata del contratto:

fino all'esaurimento della quantità complessiva di 10.000 tonnellate

Corrispettivo:

160 euro a tonnellata, per un totale di 1.600.000 euro

In sostanza, sulla base di un accordo iniziale concernente un certo quantitativo di rifiuti (1.500 tonnellate), è stata prevista una proroga automatica fino « all'esaurimento delle quantità incrementalmente previste ».

Del contratto fanno parte integrante due lettere d'intenti (lettera d'intenti prot. SAPNA/2011/759 del 22 maggio 2011; lettera d'intenti prot. SAPNA/2011/841 del 6 maggio 2011), ma non sono state trasmesse alla Commissione né sono state allegate al contratto.

Dal prospetto riepilogativo risulta che sono state smaltite presso la discarica Italcave di Taranto 10.000 tonnellate di rifiuti cod. 19.12.12. al prezzo di 160 euro a tonnellata onnicomprensivo, fisso e invariabile, senza specificazione di voci di dettaglio.

Si rileva come la società con cui è stato stipulato il contratto operi in Sicilia, mentre i siti di destinazione dei rifiuti sono individuati in Campania e Puglia. Non si comprende la ragione della scelta della predetta impresa per l'esecuzione del servizio.

Nulla è specificato con riferimento al subappalto.

Par. 2) Contratto n. 00-034-2011, stipulato in data 1° febbraio 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE con sede in Salerno.
(trasporto e conferimento di 25.000 tonnellate di rifiuti).

Procedimento seguito:

si è attivata la procedura d'urgenza. Il contratto è stato stipulato in attesa delle comunicazioni prefettizie in materia di informativa antimafia.

Quanto agli accordi tra la regione Puglia e la regione Campania, vi è un protocollo d'intesa ratificato con delibera della Giunta 898 del 14 dicembre 2010.

La committente, con manifestazione d'interesse a pubblica evidenza del 17 novembre 2010 ha proceduto all'individuazione di operatori economici disponibili a fornire il predetto servizio.

Il consorzio, in possesso di tutti i requisiti, ha manifestato il suo interesse ed ha dichiarato di voler svolgere il servizio per il tramite dei consorziati:

a) Ve.Ca. Sud Autotrasporti Srl - Via Libertà, 354 - Cap 81024 - Maddaloni (Ce);

b) Vernieri Ilario Ditta Individuale - Via Valle, 32 - Cap 84080 - Pellezzano (Sa);

c) Europetroli Srl - Via Esperia (già Via Verga), 8 - Cap 84090 - Battipaglia (Sa);

d) Di Palma Giosuè Ditta Individuale - Via Convento, 46 - Cap 84029 - Sicignano Degli Alburni (Sa);

e) Parente Trasporti di Parente Claudio & C. s.a.s. - Vico Benevento, 1 - Cap 81030 - Casapesenna (Ce);

f) Ecoservice di Petruzzo Michele Angelo & C. s.a.s. - Via Petacchi, 1 - Cap 54033 - c/o Studio Lucchini Boccadifuoco (Ms);

Oggetto del contratto:

trasporto e conferimento e trattamento e/o recupero e smaltimento di frazione umida tritovagliata di rifiuti codice CER 19.12.12.

Quantitativi: 25.000 tonnellate.

Importo complessivo: 3.700.000 euro, 148 euro a tonnellata. Le componenti del prezzo non sono specificate.

Modalità del servizio:

a) il carico dei rifiuti presso gli impianti STIR sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa avverrà ad onere e spese della committente;

b) la frequenza di smaltimento sarà almeno di 250 ton/giorno e sarà effettuata a mezzo di trasporto su gomma per il tramite di mezzi propri dell'Ati e/o, per conto dell'impresa stessa, da altre ditte di trasportatori muniti di tutti i requisiti di legge, ed i cui dati saranno preventivamente comunicati alla committente;

c) lo smaltimento verrà effettuato dall'impresa secondo piani di smaltimento predisposti in coordinamento con la committente ogni settimana per la settimana successiva e nei quali la committente indicherà gli impianti STIR dove l'impresa dovrà effettuare il prelievo;

d) in considerazione dell'offerta del consorzio il rifiuto sarà smaltito presso la discarica Italcave autorizzata dalla regione Puglia; resta salva la facoltà per l'impresa, previa comunicazione alla committente, di individuare altri siti di trattamento e smaltimento del rifiuto autorizzati in territorio nazionale e/o comunitario;

e) il servizio dovrà essere effettuato dall'impresa tutti i giorni della settimana esclusa la domenica.

Durata del contratto:

La durata del contratto non è fissata con riferimento ad una data, ma con riferimento all'esaurimento della quantità di rifiuti da smaltire.

Par. 3) Contratto n. 591/2011 stipulato in data 7 settembre 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice al contratto 034/2011 »

(smaltimento di 5.000 tonnellate di rifiuti codice CER 19.12.12. e 1.000 tonnellate di rifiuti codice CER 19.05.01).

Parti contraenti.

Procedimento seguito:

Procedura d'urgenza. Si dà atto nelle premesse al contratto che:

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviene ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), decreto legislativo n. 163 del 2006, facendosi riferimento alla fase di « criticità della gestione e dello smaltimento di rifiuti che sta vivendo la provincia di Napoli e, in particolare, dell'urgenza di smaltire la frazione umida tritovagliata già stoccata presso gli impianti Stir esistenti nella provincia di Napoli »;

a seguito degli esiti della manifestazione d'interesse del 6 maggio 2011 tra il committente e il consorzio sono corse le lettere commerciali, prot. SAPNA/2011/1434 del 1° settembre 2011 per il trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa di Taranto per 50.000 tonnellate, non vincolanti per la committenza, di frazione umida tritovagliata avente codice CER 19.12.12, proveniente dagli impianti Stir di Tufino e Giugliano e prot. SAPNA/2011/1451 per il trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa di Taranto per 10.000 tonnellate, non vincolanti per la committenza, di frazione umida tritovagliata biostabilizzata avente codice CER 19.05.01 proveniente dall'impianto STIR di Tufino;

in data 1° febbraio 2011 il committente sottoscriveva con il consorzio il contratto n. 00-034-2011 per l'esecuzione del servizio di trasporto, conferimento, trattamento e/o recupero, smaltimento in ambito nazionale, di frazione umida tritovagliata codice CER 19.12.12 proveniente dagli impianti Stir di Giugliano e Tufino ubicati nella provincia di Napoli » di importo complessivo presunto di euro 3.700.000;

il predetto contratto, all'articolo 3-« Durata del contratto », fissava la durata del rapporto contrattuale fino all'esaurimento delle complessive 25.000 tonnellate contrattuali, fatta salva la facoltà del committente di rinnovare il servizio secondo necessità previa accettazione del consorzio medesimo;

il consorzio, su invito del committente a rinegoziare al ribasso il prezzo offerto con la manifestazione d'interesse del 6 maggio 2011, con nota n. 034 del 1° settembre 2011 ha indicato il prezzo di euro 148/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida

tritovagliata CER 19.12.12, e di euro 154/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida tritovagliata biottrattata CER 19.05.01.

Oggetto:

trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa, sita in Statte, di 5.000 ton di rifiuti codice CER 19.12.12;
1.000 ton di rifiuti codice CER 19.05.01.
Importo complessivo: 894.000 euro;
148 euro a ton per il cod. CER 19.12.12;
154 euro a ton per il cod. CER 19.05.01.

Durata dell'appendice contrattuale:

fino all'esaurimento delle quantità commissionate.

Possibilità di subappalto:

Amnesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti).

Par. 4) Contratto n. 808/2011 stipulato in data 15 novembre 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice n. 2 al contratto n. 034/2011 »
(trasporto e smaltimento di 5.000 tonnellate di rifiuti codice CER 19.12.12).

Parti contraenti:

Procedimento seguito:

Procedura d'urgenza. Si dà atto nelle premesse al contratto che permangono le condizioni di estrema urgenza, non compatibili con i termini imposti per l'espletamento di una procedura concorsuale. In particolare:

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviene ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), decreto legislativo n. 163 del 2006, facendosi riferimento alla fase di « criticità della gestione e dello smaltimento di rifiuti che sta vivendo la provincia di Napoli e, in particolare, dell'urgenza di smaltire la frazione umida tritovagliata già stoccata presso gli impianti Stir esistenti nella provincia di Napoli »;

si fa inoltre riferimento alla ridotta capacità ricettiva del termovalorizzatore di Acerra ed alla soppressione di alcune cave, tra cui la Cava Vitiello, sita nel comune di Terzigno, per effetto della legge 24 gennaio 2011, n. 1;

per far fronte a tale situazione di emergenza, tanto il presidente della provincia di Napoli, quanto il presidente della regione Campania, considerata la situazione di grave criticità nel settore, hanno fatto ricorso al potere di ordinanza, *extra ordinem*, stante l'urgenza e l'opportunità di procedere con interventi straordinari.

in data 1° febbraio 2011 il committente sottoscriveva con il consorzio il contratto n. 00-034-2011 per l'esecuzione del servizio di trasporto, conferimento, trattamento e/o recupero, smaltimento in ambito nazionale, di frazione umida tritovagliata codice CER 19.12.12 proveniente dagli impianti Stir di Giugliano e Tufino ubicati nella provincia di Napoli di importo complessivo presunto di euro 3.700.000;

esauritosi il predetto contratto, il committente stipulava con il consorzio l'« Appendice n. 01 al contratto 00-034- 2011 » per ulteriori 5.000 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12 frazione organica tritovagliata e CER 19.05.01 frazione organica tritovagliata trattata, da trasportare e smaltire presso la discarica Italcave Spa, sita nella regione Puglia, via per Statte, Taranto;

il consorzio, su invito del committente a rinegoziare al ribasso il prezzo offerto con la manifestazione d'interesse del 6 maggio 2011, con nota n. 034 del 1° settembre 2011 ha indicato il prezzo di euro 148/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida tritovagliata CER 19.12.12, e di euro 154/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida tritovagliata biottrattata CER 19.05.01.

Oggetto:

trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa, via per Statte, 74123 – Taranto – di 5.000 tonnellate di frazioni tritovagliate – Codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani).

Oggetto del contratto:

Nell'oggetto del contratto è inoltre prevista un'opzione: a seguito dell'ordinanza contingibile ed urgente del presidente della provincia di Napoli n. 646 del 12 ottobre 2011, concernente l'avvio all'evacuazione dei rifiuti stoccati presso il sito Italambiente Srl di Acerra, località Pantano, la Sapna si riserva di affidare al consorzio CITE, in caso di omologa positiva su campionamenti del rifiuto preventivamente inviati per la verifica di compatibilità, l'attività di trasporto e smaltimento di tali rifiuti presso la discarica Italcave di Taranto.

Non si conoscono eventuali altri termini dell'opzione, in quanto il documento consegnato alla Commissione è privo della pagina successiva.

Corrispettivo:

148 euro a tonnellata, onnicomprensivo di trasporto, conferimento, smaltimento e destino del rifiuto e ogni altro onere connesso, per un importo complessivo, opzione esclusa, di 740.0000 euro.

Nel caso di esercizio dell'opzione da parte della Sapna Spa, saranno ulteriormente corrisposti euro 518.000 per il trasporto e lo smaltimento di 3.500 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12 provenienti dall'impianto di stoccaggio temporaneo di Italambiente Srl, ubicato in Acerra (NA), località Pantano.

Possibilità di subappalto:

Amnesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti).

I contratti che sono stati consegnati dalla Sapna alla Commissione riguardano un periodo temporale che abbraccia l'anno 2011.

Le considerazioni di sintesi cui sopra si faceva riferimento non possono prescindere da quanto si è avuto modo di constatare nel corso della complessiva indagine territoriale sulla Puglia.

Indubbiamente va apprezzato lo sforzo della regione di mostrare la disponibilità a venire incontro alle gravissime emergenze campane, ma pare curioso che una regione possa esprimere solidarietà verso un'altra quando essa stessa versa in una condizione di emergenza e non riesce ad essere concretamente solidale neanche con se stessa.

Quello che si vuole evidenziare è che la disponibilità ad accettare i rifiuti campani deve comunque essere tale da garantire al massimo la trasparenza delle procedure, la effettività dei conferimenti, la corrispondenza dei rifiuti conferiti rispetto a quelli contrattualmente previsti.

Troppe indagini hanno dimostrato la facilità con cui vengono elusi i controlli attraverso lo schermo della formale regolarità amministrativa delle procedure.

La regione Puglia, come ha precisato il presidente Vendola, ha puntato molto sul piano dei controlli, attraverso protocolli d'intesa stringenti con le forze dell'ordine e questo non può che essere oggetto di apprezzamento, ma si attendono ancora i frutti di questo rinnovato circolo virtuoso.

IV.2 Il traffico transregionale di rifiuti.

IV.2.1 Il traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia.

Il tema del traffico illecito di rifiuti nella direttrice Campania-Puglia è un tema di particolare attualità, trattandosi, da un lato, di un traffico di rifiuti che vede coinvolte due regioni che per anni sono state in una condizione di emergenza (situazione che, peraltro, con riferimento alla Campania, non pare essere venuta sostanzialmente meno, nonostante la formale cessazione dello « stato di emergenza »), dall'altro, di un traffico che coinvolge una regione in cui diversi procedimenti giudiziari hanno dimostrato il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo camorristico in questo settore.

Il rischio concreto è, dunque, che la criminalità campana si espanda in modo incontrollabile su un territorio che si presta particolarmente (per le ragioni già esposte) alla nascita di discariche abusive e che, unitamente alla criminalità locale, trasformi il territorio pugliese nel luogo di destinazione di rifiuti di vario genere e di varia provenienza, così come in passato è accaduto in maniera massiccia sul territorio campano che ha rischiato di trasformarsi esso stesso in una gigantesca discarica.

Con riferimento al traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia è stata consegnata alla Commissione copia dell'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale emesso nel procedimento recante n. 12844/06 R.G.N.R.

Nell'ambito della citata indagine è stato contestato agli indagati (Delle Foglie Silvestro, Cirone Sabina, Lopocarno Giovanni e Nuovo Gaetano) il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i reati di cui agli articoli 256 commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 515 del codice penale e 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e 278, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006.

In sostanza, il Delle Foglie, in qualità di procuratore della società « Tersan Puglia & Sud Italia Spa » e di amministratore di fatto della stessa, in concorso con Nuovo Gaetano (quale chimico e consulente) e Cirone Sabina (amministratore di diritto della predetta società), avvalendosi delle strutture organizzative della predetta società nonché delle autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto di trattamento, riciclo e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi descritti nei codici CER, nonché della comunicazione di inizio attività (*ex* articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997) per effettuare le operazioni di recupero, effettuavano una sistematica ed illecita gestione di rifiuti, in particolare:

trattavano fanghi aventi provenienza e caratteristiche differenti da quelle contenute nell'autorizzazione;

trattavano sostanze per loro natura non comprese nella delibera di autorizzazione, introducendo anche rifiuti provenienti dalla Campania e non compostabili, inadatti all'origine a produrre compost e neppure trattati correttamente, nonché rifiuti del tutto incompatibili con la produzione di fertilizzanti ed ammendanti organici;

accumulavano presso la sede della società ingenti quantitativi di rifiuti non autorizzati al fine di illecitamente smaltirli, occultando l'ingresso degli stessi mediante la loro registrazione quali « mercatali » ovvero mediante l'attribuzione agli stessi di codici compatibili con la predetta autorizzazione;

introducevano rifiuti in quantitativo superiore a quello giornaliero indicato in autorizzazione;

non compostavano la sostanza in modo conforme a quanto indicato in autorizzazione;

non osservavano le ulteriori prescrizioni dirette ad evitare la diffusione di odori molesti;

esercitavano, di fatto, nell'ambito del predetto impianto, un'attività di smaltimento di rifiuti mai autorizzata, e segnatamente svolgeva l'attività di trattamento biologico che dava origine ad un composto da qualificarsi anch'esso come rifiuto, non realizzando né consentendo la realizzazione di alcuna forma di recupero dei rifiuti trattati;

omettevano di effettuare correttamente le analisi periodiche, alterandone la rappresentazione degli esiti nei casi in cui venivano effettuate.

I rifiuti sarebbero poi stati abbandonati (grazie all'attività di trasportatore svolta dal Lopocarno) in vari territori della provincia di Bari e sui terreni di aziende agricole, sotto l'apparente fornitura di ammendante organico composto, ma in realtà abbandonando rifiuti di ogni tipo, quale plastica, siringhe, lacci emostatici, tubi di dentifricio.

Diversi procuratori della Repubblica in sede di audizione hanno fornito informazioni sul tema. Il procuratore Seccia ha evidenziato come siano in esercizio nella provincia di Foggia impianti di termodistruzione, soprattutto per rifiuti pesanti, quali quelli tossici e sanitari che, soprattutto nel cerignolano, assicurano anche la gestione di quota parte di quelli calabresi e siciliani. È una situazione che va costantemente monitorata e che richiede la verifica necessaria dei vettori e di coloro i quali portano ed esportano i rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, in terra pugliese.

Il dottor Savasta della procura di Trani ha precisato, come sopra già evidenziato, che nei territori di Andria, di Canosa e del foggiano vi sono realtà criminali che hanno collegamenti con la criminalità napoletana. Nell'indagine pendente in materia di rifiuti animali da macellazione, emerge che la maggior parte della produzione di questi rifiuti animali misti a scarti aveva origine in Campania. I rifiuti venivano poi smistati nei due centri di Brindisi e di Trani, dove erano trasformati in farina e grassi animali, poi utilizzati nelle filiere alimentari dei polli.

In sostanza vi è un collegamento tra la criminalità campana e la criminalità locale che, pur non potendo essere sempre qualificata come criminalità di stampo mafioso, è comunque organizzata e strutturata per gestire il traffico di rifiuti.

IV.2.2 *Il traffico transregionale di rifiuti che ha visto coinvolte regioni del nord e del centro-nord.*

Sempre con riferimento al tema dei traffici transregionali di rifiuti, particolarmente importante è l'indagine condotta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano che ha istruito (con risultati positivi) un'indagine concernente attività continuate di traffico illecito di rifiuti che venivano smaltiti in vari siti, tra cui le discariche pugliesi « Ecolavante » e « Vergine ».

Il processo si è concluso con sentenze di condanna nei confronti degli imputati, alcuni dei quali condannati in sede di giudizio abbreviato con sentenza emessa dal Gup, dottor Simone Luerti, altri dal tribunale collegiale di Milano (le sentenze risultano essere state sostanzialmente confermate anche all'esito del giudizio in Cassazione).

Come è stato sottolineato nell'*incipit* della sentenza emessa dal dottor Luerti, le indagini si sono sviluppate a larghissimo raggio, mettendo in luce un vasto traffico illecito di rifiuti, che ha coinvolto

un elevato numero di soggetti, tutti a diverso titolo appartenenti al settore dei servizi ecologici, e soprattutto gravitante intorno alla società, la Lombarda Spacorrente, in Fagnano Olona (VA).

Gli importanti risultati probatori sono stati realizzati grazie ad una serrata attività investigativa che si è avvalsa di strumenti di ricerca della prova, quali le intercettazioni, che hanno consentito agli investigatori di andare oltre il dato meramente formale della documentazione di accompagnamento dei rifiuti.

Si legge nella sentenza che « in via generale, è appena il caso di osservare, prima di entrare nel merito delle imputazioni e delle prove, che l'indagine ha avuto il grande pregio di riuscire a superare lo schermo formale delle autorizzazioni e della documentazione di accompagnamento della circolazione dei rifiuti, mostrando la realtà illegale sottostante. Specialmente grazie alle intercettazioni telefoniche, consentite dalla contestazione del delitto di cui all'articolo 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'indagine ha ottenuto risultati altrimenti insperati, atteso che la meticolosa disciplina in materia di rifiuti, da un lato, impone una serie di obblighi formali e strumentali alla corretta gestione degli stessi; ma dall'altro consente di costruire un "mondo di carta" che nulla ha a che fare con la corretta e legale circolazione dei materiali di scarto ».

Nella sentenza sono descritte con dovizia di particolari le condotte attraverso cui è stato consumato il traffico illecito di rifiuti, che ha assunto dimensioni transregionali e che ha visto coinvolte diverse regioni sia del nord Italia che del sud Italia.

Per quel che concerne la Puglia, oggetto della presente relazione, è particolarmente importante la disamina delle condotte attraverso le quali sono stati illecitamente smaltiti i rifiuti presso la discarica Ecolivante e Vergine.

In sostanza, si assiste ad una triangolazione tra la Campania (proprio nel momento in cui vi era una situazione di emergenza), da dove sono partiti i rifiuti, la Lombardia, dove i rifiuti sono stati fittiziamente sottoposti ad un trattamento idoneo a consentire l'attribuzione del codice CER 19.12.12, e la Puglia, ove i rifiuti sono giunti a destinazione presso la discarica Vergine muniti di documentazione falsa.

Secondo quanto riferito nella sentenza summenzionata, la regione Campania versava in una situazione di emergenza a causa della cronica insufficienza o mancanza di adeguati impianti di recupero, smaltimento o di termovalorizzazione; la situazione era affidata al commissario straordinario per l'emergenza, che si avvaleva della società interamente pubblica « Pomigliano Ambiente » per la gestione degli impianti mobili come quello importantissimo di Giffoni Valle Piana (SA), in cui confluivano tra gli altri i rifiuti urbani della città di Napoli; l'impianto sottoponeva i rifiuti urbani ad un primo trattamento meccanico denominato tritovagliatura e successivamente destinava le frazioni secca e umida ad altri impianti in esecuzione di contratti di appalto, assegnando all'origine il codice identificativo CER 19.12.12, tanto alla frazione umida quanto a quella secca; uno dei contraenti era la società Sineco Srl di Cavallari Pierpaolo, che occupava oggettivamente una posizione strategica nella circolazione dei rifiuti usciti da Giffoni. Successivamente, senza mutamento del

codice CER, i rifiuti meramente transitati dalla Sineco di Castenaso (BO) per mezzo dei camion del vettore Veca Sud di Ventrone, proseguivano il viaggio in direzione de « La Lombarda Servizi Ecologici Srl » della famiglia Accarino e, dopo avere subito non un vero e proprio trattamento né una vera e propria miscelazione, ma semplicemente un « rivestimento » di altro materiale industriale o naturale, venivano destinati ad impianti di compostaggio (procedimento naturale di recupero del materiale organico per destinarlo all'agricoltura e quindi del tutto incompatibile con le frazioni secche dei rifiuti solidi urbani), come la « Tea » di Castelli Giuseppe a Fino Mornasco (CO) o la San Carlo di Pagliano Gino, ovvero in discariche quali la Ecolovante di Grottaglie (TA), la Vergine di Taranto e la Tea di Mantova.

L'artefice di tutte le operazioni era Marco Domizio, da un lato in ottimi rapporti di amicizia con Cavallari Pierpaolo e dall'altro in affari con gli Accarino, e nello stesso tempo dipendente della Ecoltecnica. Domizio è colui che faceva da mediatore tra gli Accarino da un lato e Cavallari (che li conosceva appena) e Ventrone dall'altro. Nel contempo, la sua posizione di dipendente della Ecoltecnica gli consentiva un buon rapporto con Martini Rino, amministratore delegato della società, già ufficiale del Corpo forestale dello Stato, grande esperto in materia ambientale e consapevolmente coinvolto in tutta la vicenda dei rifiuti campani. »

E quindi, la gran parte dei rifiuti provenienti dall'impianto di Giffoni Valle Piana veniva materialmente trasportata dapprima a Bologna, quindi a Olgiate Olona in provincia di Varese per poi proseguire, *rectius* ritornare, in Puglia, dove sarebbe stata smaltita in due discariche di Taranto e provincia.

In sostanza, i rifiuti prodotti in Campania e provenienti dall'impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana, usciti con codice CER 19.12.12. non avrebbero potuto essere smaltiti legittimamente nelle discariche pugliesi e lombarde, e dunque l'unica possibilità perché venissero smaltiti fuori regione era quella di utilizzare strumenti illeciti.

Altra più recente indagine, che non ha però riguardato i rifiuti campani, è quella condotta dalla procura della Repubblica di Lanciano e poi trasmessa alla procura della Repubblica di Perugia, in conseguenza dell'attribuzione alla direzione distrettuale antimafia della competenza in merito al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di un'indagine che ha riguardato un traffico illecito di rifiuti confluiti nella discarica « Vergine » (confronta parte seconda della relazione, relativa alla provincia di Taranto).

Le indagini condotte dalla procura della Repubblica di Milano e dalla procura della Repubblica di Lanciano che hanno portato alla contestazione di reati in ordine ai quali sono state emesse sentenze divenute definitive, nel primo caso, e ordinanze cautelari, nel secondo, consentono di formulare alcune osservazioni.

La Puglia è stata coinvolta sia nel traffico di rifiuti provenienti dalla Campania in una delle varie fasi dell'emergenza, e sia in un traffico di rifiuti che ha visto coinvolte altre regioni.

A fronte di ciò nessuna informazione su questo specifico tema è stata fornita dagli organi di controllo locali in merito ad anomalie registrate con riferimento alle discariche sopra indicate (Ecolevante e Vergine), rispetto alla quali vi sono state anche numerose denunce da parte delle popolazioni locali.

Meraviglia, dunque, che in loco non siano state sviluppate indagini, né che siano state segnalate alla Commissione le indagini sopra menzionate, e ciò sia da parte degli organi di controllo sia da parte degli organi investigativi.

Si tratta di un *gap* conoscitivo delle autorità locali che non può non incidere negativamente sulla programmazione delle attività di controllo e prevenzione, che dovrebbero essere orientate anche in ragione dell'individuazione di zone o settori particolarmente sensibili.

IV.3 *Il traffico transnazionale di rifiuti.*

I reati ambientali, al pari di altre tipologie di reati, quali il traffico di stupefacenti, il traffico di esseri umani, il riciclaggio, sono reati a vocazione tipicamente transnazionale, il che significa che spesso gli organi investigativi si trovano di fronte alla necessità di superare i confini nazionali e instaurare collegamenti di indagine con l'autorità giudiziaria straniera e con la polizia giudiziaria di diversi paesi.

La recente attribuzione della competenza in merito al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico organizzato illecito di rifiuti) alle procure distrettuali antimafia è il segno del recepimento da parte del legislatore del dato fattuale che caratterizza il traffico di rifiuti, ossia la naturale tendenza a superare i confini regionali e nazionali, sicché gli investigatori necessitano degli strumenti di indagine più incisivi di cui sono dotate le procure distrettuali antimafia.

Il mercato dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli destinati al riciclo, è un mercato ormai globalizzato, ma privo di regole omogenee e di adeguati controlli, un mercato che si connota per la presenza di ampie maglie attraverso le quali è molto facile per i trafficanti di rifiuti operare liberamente creando situazioni di disastro ambientale, o comunque situazioni dannose per la salute umana.

La Commissione, proprio per l'importanza del tema, dedicherà un'apposita relazione rispetto a questo tema, pur anticipando in questa sede alcuni passaggi effettuati in merito ai seguenti aspetti:

il carattere transnazionale del traffico illecito dei rifiuti;

l'approfondimento tematico che la Commissione sta svolgendo proprio con riferimento a questo tema;

la mancanza di omogeneità tra le normative vigenti nei diversi paesi, il che crea difficoltà significative per il necessario coordinamento investigativo tra gli organi competenti nei paesi interessati;

la mancanza di un'adeguata rete di controlli;

le indagini in corso in merito al traffico transfrontaliero di rifiuti in Cina, in Romania e nei paesi del Nord Africa (dove avviene il riciclo di rifiuti, prevalentemente materiali plastici e rifiuti elettronici).